



**DET\_2016\_0831**

**Settore Affari Generali**

**Determinazione numero 831 del 22 settembre 2016**

OGGETTO: Gestione in concessione del Teatro Comunale di Antella – periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2016. Approvazione schema e impegno.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Comune di Bagno a Ripoli è proprietario del Teatro Comunale di Antella, posto in Bagno a Ripoli località Antella, Via di Montisoni n. 10;
- -che la gestione del Teatro era affidata fino al 30/06/2016 all'associazione Archetipo;
- - che, al termine della predetta gestione, questa Amministrazione Comunale aveva deciso, con disposizione della Giunta di affidare la gestione del Teatro Comunale di Antella ad un ente con competenze artistiche specifiche per 5 anni ed esattamente per il periodo dal 1°/07/2016 al 30/06/2021 al fine di garantire continuità e maggiore stabilità alla nuova gestione;
- che con determinazione n. 694 del 25 luglio 2016 è stata aggiudicata la gestione in concessione del Teatro Comunale di Antella all'Associazione Culturale Archetipo per il periodo 1 luglio/31 dicembre 2016 in attesa di un chiarimento sulle normative relative alle concessioni;
- che, all'esito della verifica positiva dei controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicataria ex art. 80 D.lgs. 50/16, con determinazione n. 694 del 25 luglio 2016 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva all'associazione Archetipo;
- che il Comune intende affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale dell'Antella all'associazione Archetipo, stabilendo che gli eventuali utili della gestione del Teatro dovranno essere reinvestiti all'interno della medesima gestione;
- che la predetta Associazione ha dato la sua disponibilità alla gestione, all'organizzazione ed alla programmazione delle attività del Teatro dell'Antella;
- che la convenzione conseguente all'affidamento, attraverso cui si intende regolare i rapporti con la concessionaria, specifica in dettaglio le questioni relative alla promozione ed alla gestione del teatro;
- che al fine di garantire la promozione dell'attività teatrale verrà costituito un apposito comitato presieduto dal Sindaco o suo delegato, composto dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e dai rappresentanti dell'associazionismo culturale

Pag. 1



operante sul territorio individuati dall'Amministrazione Comunale in un numero massimo di 2 (due): tale comitato avrà il compito di raccogliere, selezionare e promuovere in collaborazione con l'aggiudicatario le iniziative che arricchiscano la programmazione culturale del "Teatro Comunale di Antella". Il Comitato si riunirà almeno una volta ogni sei mesi;

RITENUTO di procedere alla stipula della convenzione per l'affidamento della gestione in argomento alla suddetta Associazione, secondo lo schema allegato;

DATO ATTO che la convenzione prevede che il Comune eroghi all'Associazione affidataria della gestione del teatro un contributo di € 19.850,00;

DATO ATTO che la presente spesa non rientra fra quelle soggette al limite di cui all'art. 6, 8° co del D.L. 78/2010 convertito in legge 30 Luglio 2010, n. 122 in quanto non trattasi di spesa sostenuta per attività di relazioni pubbliche, né di rappresentanza, né per convegni, né per mostre né infine per pubblicità;

DATO ATTO inoltre del rispetto dei limiti di cui all'ex art. 4, 6° co. del D.L. 95/2012 convertito, con modifiche, in legge 7.8.2012, n. 135, in quanto associazione operante nel campo dei beni ed attività culturali;

DATO ATTO che viene acquisita dal rappresentante legale dell'Associazione Archètipo la dichiarazione sostitutiva in materia di assoggettabilità alla ritenuta di acconto Irpef/Ires sui contributi concessi dal Comune, ai sensi del comma 2 art. 28 D.P.R. n. 600/73;

RITENUTO di procedere con l'assunzione dell'impegno corrispondente;

VISTA la disposizione del Sindaco n. 84 del 2.5.2016, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 4 del Comune di Bagno a Ripoli;

Per le motivazioni di cui sopra,

#### DETERMINA

- 1) di addivenire alla stipula della convenzione per l'affidamento della gestione del Teatro Antella all'Archetipo Associazione Culturale (codice fiscale 94064560488) con sede in Bagno a Ripoli (Fi) Via di Montisoni n. 10, secondo l'allegato schema, che al contempo si approva;
- 2) di erogare il contributo di € 19.850,00 a sostegno della programmazione di spettacoli del Teatro di Antella la cui gestione è affidata all'Associazione Archètipo con sede in via



Montisoni, 10 Antella Cod.Fis. 94064560488/Partita IVA 04936090481;

3) di impegnare, per quanto sopra descritto a favore dell'Archetipo Associazione Culturale, la somma di Euro 19.850,00 con imputazione al Cap. 5625.00.00 "Circuito teatrale - trasferimenti" del Bilancio 2016 Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore" Piano Finanziario 14399999 "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - impegno n° **16/1567**;

4) di dare atto che lo statuto dell'Associazione Archetipo prevede che i tutti i soci ed in particolare i suoi amministratori non percepiscono alcun compenso derivante dall'espletamento delle suddette cariche nel rispetto del disposto di cui all'art. 6, co. 2 del D.L. n. 78/2010;

6) di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Dr. Fabio Baldi

=====

#### SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile; si attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, commi 4 e 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' esecutiva.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Dario Navarrini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>



Registro Scritture Private .....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO DI ANTELLA A BAGNO A RIPOLI

L'anno 2016 (duemilasedici) addì .....del mese di ..... in Bagno a Ripoli

FRA

Fabio Baldi, nato a Greve (FI) il 25 novembre 1959, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente dell'Area 4 "Affari Generali" del COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Codice Fiscale 01329130486), con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n. 1, che agisce in nome, per conto del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 66 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in forza della disposizione del Sindaco n. 84 del 2 maggio 2016, di seguito denominato "concedente";

E

Riccardo Massai, nato a Firenze (Fi) il 2 Maggio 1959, domiciliato presso l'associazione "ARCHETIPO" (Codice Fiscale 94064560488) con sede legale in Bagno a Ripoli (Fi) Via Montisoni n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze al medesimo numero ed al numero FI - 604276 del Repertorio Economico Amministrativo presso la medesima Camera di Commercio, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale

rappresentante dell'associazione suddetta, come risulta dalla Visura della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze Documento n. T 222215896 estratto dal Registro Imprese in data 20 settembre 2016, d'ora in avanti detta anche semplicemente la Concessionaria

PREMESSO:

- che il Comune di Bagno a Ripoli è proprietario del Teatro Comunale di Antella, posto in Bagno a Ripoli località Antella, Via di Montisoni n. 10;
- che la gestione del Teatro era affidata fino al 30/06/2016 all'associazione Archetipo;
- che, al termine della predetta gestione, questa Amministrazione Comunale aveva deciso, con disposizione della Giunta di affidare la gestione del Teatro Comunale di Antella ad un ente con competenze artistiche specifiche per 5 anni ed esattamente per il periodo dal 1°/07/2016 al 30/06/2021 al fine di garantire continuità e maggiore stabilità alla nuova gestione;
- che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha apportato modifiche alle norme in materia di affidamenti in concessione, è stato necessario annullare la procedura di evidenza pubblica avviata;
- che sulla base della normativa regionale di riferimento occorre garantire entro il giorno 24 Giugno 2016 l'affidamento in gestione del Teatro almeno fino alla fine dell'anno 2016 garantendo così il permanere della individuazione del Teatro come residenza Regionale;
- che con determinazione dirigenziale n. 558 del 17 giugno 2016 si è proceduto ad avviare



una nuova procedura di affidamento diretto con procedura telematica (START) per un periodo limitato (dal 1° Luglio 2016 al 31 dicembre 2016);

- che con determinazione n. 586 del 23 Giugno 2016 venivano approvati gli atti di gara, provvedendo all'aggiudicazione in sospensione di efficacia all'unica offerente, ossia all'associazione Archetipo;

- che l'offerta di gara presentata dall'associazione Archetipo è pari ad Euro 19.850,00 al netto di I.V.A., quale contributo di gestione da parte del Comune;

- che, all'esito della verifica positiva dei controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario ex art. 80 D.lgs. 50/16, con determinazione n. 694 del 25 luglio 2016 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva all'associazione Archetipo;

- che il Comune intende affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale dell'Antella all'associazione Archetipo, stabilendo che gli eventuali utili della gestione del Teatro dovranno essere reinvestiti all'interno della medesima gestione;

- che la predetta associazione ha dato la sua disponibilità alla gestione, all'organizzazione ed alla programmazione delle attività del Teatro dell'Antella;

- che la presente convenzione, attraverso cui si intende regolare i rapporti con la concessionaria specifica in dettaglio le questioni relative alla promozione ed alla gestione del teatro;

- che al fine di garantire la promozione dell'attività teatrale verrà costituito un apposito comitato presieduto dal Sindaco o suo delegato, composto dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e dai rappresentanti dell'associazionismo culturale operante sul territorio individuati dall'Amministrazione Comunale in un numero massimo di 2 (due): tale comitato avrà il compito di raccogliere, selezionare e promuovere in collaborazione con l'aggiudicatario le iniziative che arricchiscano la programmazione culturale del "Teatro Comunale di Antella". Il Comitato si riunirà almeno una volta ogni sei mesi.

I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 PREMESSA

Quanto sopra premesso, approvato espressamente da parte dei sottoscritti, è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 COMITATO DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE

È costituito un apposito Comitato presieduto dal Sindaco o suo delegato, composto dal Responsabile dell'Ufficio Cultura e da rappresentanti dell'associazionismo culturale operante sul territorio individuati dall'Amministrazione Comunale, secondo criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, in un numero massimo di 2 (due): tale comitato avrà il compito di raccogliere, selezionare e promuovere in collaborazione con la Concessionaria le iniziative che arricchiscano la programmazione culturale del "Teatro Comunale di Antella". Il Comitato si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi.

#### ART. 3 OGGETTO

Il Comune di Bagno a Ripoli concede all'associazione Archetipo che accetta, così come sopra rappresentata, l'organizzazione culturale, artistica ed economico - giuridica



finalizzata anche alla produzione di attività di spettacolo nelle sue più diverse forme ed espressioni nell'ambito del Teatro dell'Antella.

La Concessionaria si obbliga a gestire il Teatro Comunale dell'Antella e gli spazi annessi, individuati come "Arena estiva", n. 2 (due) camerini con locali di servizio, le stanze sulla destra e sinistra entrando dall'ingresso principale (piano terra), nei termini indicati nel presente atto ed in particolare a realizzare gli obiettivi culturali in forza dei quali il Comune ha ritenuto di conferire alla stessa l'incarico per la gestione del teatro, mediante la realizzazione di un apposito cartellone di spettacoli teatrali e altre iniziative culturali.

Convengono le parti che per realizzare gli obiettivi culturali di cui sopra la Concessionaria dovrà svolgere una attività artistica che, tenendo in considerazione anche le forze culturali più significative del territorio toscano e di Bagno a Ripoli in particolare, promuova la valorizzazione delle realtà culturali già presenti sul territorio e già sostenute dal Comune di Bagno a Ripoli nel campo del teatro, musica, danza, cinema e di ogni altra espressione artistica di vario genere; eventi ed incontri di ogni genere che, comunque, si pongano l'obiettivo di diffondere il pensiero culturale in tutte le sue forme e/o manifestazioni; in altre parole una programmazione artistica che possa coinvolgere e stimolare in primo luogo gli abitanti di Bagno a Ripoli, con particolare riferimento al pubblico giovanile ed anziano, nonché tutta la comunità toscana con specifica attenzione a quella fiorentina.

Quanto sopra anche attraverso:

- lo sviluppo di iniziative concrete di collaborazione con le Associazioni culturali del territorio al fine di promuovere la crescita culturale del territorio stesso;
- iniziative per promuovere tutte quelle forme di collaborazione ritenute opportune con le espressioni artistiche e culturali sul territorio comunale ed aree limitrofe.

Per la realizzazione di quanto sopra la Concessionaria potrà utilizzare non in secondo luogo l'attività dell'associazionismo, offrirà spazi e supporti ad attività, associazioni, enti e realtà artistiche che si inseriscono nel panorama culturale del territorio comunale.

La struttura teatrale ed i locali annessi di cui sopra potranno essere concessi in uso a terzi da parte della Concessionaria, i corrispettivi introitati, il cui importo dovrà essere necessariamente concordato fra la Concessionaria e l'Amministrazione Comunale, derivanti dall'utilizzo delle strutture teatrali così come sopra precisate, dovranno essere reinvestiti nell'attività teatrale. Tali corrispettivi non dovranno essere inferiori ai minimi costi di gestione di anno in anno concordati con il Comune.

#### ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si obbliga a farsi carico:

- 1) di tutte le spese di personale tecnico, amministrativo, nonché di pulizia dei servizi al piano terreno, della stanza piano terreno a sinistra entrando ed infine di sorveglianza inerenti lo svolgimento dell'attività;
- 2) di tutte le spese necessarie per la corretta gestione dello spazio teatrale;
- 3) delle spese di pubblicità e promozione esclusivamente dell'attività promossa e gestita



direttamente dall'aggiudicatario; ne restano escluse quelle attività in cartellone presentate e concordate con il Comune, nonché con il Comitato di cui all'art. 2 e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le iniziative "rassegna Scuola-Teatro" e "Schermi Irregolari";

4) della responsabilità prevista dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e variazioni;

5) della manutenzione ordinaria dei locali, impianti ed arredi del teatro e dei locali annessi (come descritti nell'art. 3) nello stato in cui vengono consegnati risultante dal verbale di consegna redatto in contraddittorio dalle parti; della manutenzione ordinaria degli altri locali che costituiscono l'intero immobile ed affidati ad altri utenti, la Concessionaria risponde di fronte al Comune, rivalendosi poi sui terzi utilizzatori dei costi sostenuti.

6) di gestire il Teatro Comunale dell'Antella osservando le normative ed i regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo e facendosi carico di tutte le attività utili allo scopo;

7) di tutte le spese inerenti e conseguenti il rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo con esclusione delle iniziative autonome (non in cartellone di cui all'art. 3);

8) di stipulare una idonea polizza assicurativa di responsabilità verso terzi e per danni provocati al teatro ed all'intero immobile, nonché agli impianti ed attrezzature nell'ambito delle attività organizzate dalla Concessionaria o da soggetti da essa incaricati;

9) di mettere a disposizione del Comune al di fuori del programma artistico da essa predisposto ed in collaborazione con il Comitato di cui all'art. 2 e compatibilmente con la programmazione in corso, il Teatro Comunale dell'Antella, nella sua piena funzionalità. A questo proposito il Comune dovrà comunicare le proprie necessità con un congruo preavviso (ordinariamente tre mesi nelle giornate stabilmente individuate per le attività artistiche nel cartellone, quindi in sede di redazione dello stesso dovranno essere programmate anche le iniziative del Comune, per le giornate non interessate da programmazione in cartellone sarà sufficiente un preavviso di 15 giorni). Per tale utilizzo, le parti concorderanno la somma che il Comune dovrà corrispondere, fermo restando che questa ultima non potrà superare i costi fissi e generali che verranno di anno in anno aggiornati e concordati e che potranno essere modificati nel corso dell'anno per eventuali aumenti di tariffe non prevedibili, che dovranno necessariamente fare riferimento ad una scheda tecnica, allegata al presente atto, riportante nel dettaglio le voci dei costi fissi e generali che vengono sostenuti per la realizzazione di uno spettacolo - tipo in una struttura come quella del Teatro dell'Antella.

Relativamente alla voce riscaldamento si dovrà opportunamente considerare lo stato delle condizioni climatiche (estate, inverno) alla data di svolgimento degli spettacoli stessi.

L'Amministrazione Comunale con la firma della presente convenzione approva la scheda tecnica di cui sopra.

Le variazioni che di volta in volta si renderanno necessarie alla scheda tecnica- tipo non comporteranno comunque modifiche al presente atto.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di poter usufruire del teatro per iniziative proprie,



anche teatrali i cui costi tecnici saranno a carico della Concessionaria che introiterà l'eventuale incasso. Se l'incasso epurato dalle spese (SIAE, IVA ecc) non supererà la quota concordata per l'utilizzo del teatro come all'inizio del presente articolo, la cifra verrà conguagliata da parte del Comune.

10) di tutte le spese relative alle utenze per energia elettrica, Gas, rifiuti e quanto di competenza della struttura teatrale a titolo di tributi, imposte e tasse inerenti e conseguenti l'attività culturale, la Concessionaria si obbliga a rimborsare al Comune una quota pari ad un terzo.

#### ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune dovrà:

1) corrispondere alla Concessionaria, per la gestione del Teatro dell'Antella di cui alla presente convenzione, la somma di Euro 19.850,00 (diciannovemilaottocentocinquanta/00), come contributo (quindi esente IVA) per la stagione artistica, oltre a quando eventualmente introitato a titolo di contributi da parte di Enti pubblici, Enti privati, soggetti privati e quanti altri, reperiti dallo stesso Comune e/o dall'Aggiudicatario, contributi tutti riferibili all'attività svolta dalla stessa nelle strutture teatrali Teatro Comunale dell' Antella.

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010.

2) farsi carico delle spese per la manutenzione straordinaria del Teatro e degli spazi annessi.

Al fine di garantire la funzionalità della struttura, in caso di eventi imprevisti legati alla manutenzione straordinaria, la Concessionaria potrà procedere all'intervento di riparazione, previa comunicazione scritta inviata almeno 48 ore prima dell'intervento all'Amministrazione Comunale che valuterà l'opportunità di autorizzare l'intervento suddetto.

3) mantenere in essere idoneo impianto assicurativo in qualità di proprietario dell'immobile;

4) provvedere, con la massima urgenza consentita dalle norme di legge in materia, alle riparazioni di straordinaria manutenzione;

5) corrispondere all'Associazione, alla scadenza della presente convenzione, gli eventuali importi dovuti a fronte di miglioramenti apportati al teatro e/o ai locali annessi (descritti all'art. 3), anche per l'acquisto dei materiali di arredo e di attrezzistica.

Si precisa che detti miglioramenti dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune prima della loro realizzazione;

6) rilasciare quelle dichiarazioni necessarie per legge o per regolamento spettanti al proprietario del locale ed intestare la licenza per l'esercizio di pubblico spettacolo all'Associazione, in persona del suo presidente. Considerato che l'attività del teatro è comunque anche espressione delle realtà locali e che la programmazione è concordata con



L'Amministrazione Comunale, questa dovrà evitare la concomitanza con attività similari di spettacolo.

#### ART. 6 RESPONSABILITA' PER DANNI

La Concessionaria nell'ambito delle attività organizzate dalla medesima o da soggetti da essa incaricati risponde al Comune di tutti i danni provocati per colpa alle strutture e locali annessi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Aggiudicatario di:

- A) dare notizia di qualsiasi evento dannoso al Comune entro 3 (tre) giorni dalla constatazione dell'evento stesso;
- B) provvedere limitatamente ai danni derivanti da comportamenti colposi, nei termini, modalità e condizioni indicati dal Comune alla rimessa in pristino e/o risarcimento del danno provocato. La valutazione dell'entità del danno dovrà avvenire in accordo tra le parti.

Nel caso di utilizzo degli spazi da parte del Comune per proprie iniziative, la Concessionaria dovrà comunicare allo stesso gli eventuali danni provocati al Teatro da parte di soggetti terzi, onde consentire al Comune medesimo la richiesta di risarcimento.

#### ART. 7 PROVENTI E INCASSI

Su tutto il materiale pubblicitario e di stampa (locandine, manifesti, programmi di sala e comunicati stampa) inerente ad ogni attività della Concessionaria che verrà effettuata nel Teatro e/o nei locali annessi si dovrà indicare nell'intestazione il Comune di Bagno a Ripoli con la specifica menzione di: " Teatro Comunale di Antella ".

Convengono le parti che tutti i proventi derivanti dall'attività teatrale e le altre attività culturali e spettacolari in genere e collaterali di gestione (di ristoro e attività a terzi) posta in essere dalla Concessionaria saranno da questa direttamente introitati.

La Concessionaria dovrà rendicontare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro e non oltre il 20 settembre circa i programmi svolti, gli introiti percepiti dalle varie attività di gestione effettuate annualmente nel corso del periodo di validità della convenzione stessa: alla medesima data la concessionaria si obbliga a presentare al Comune il programma della futura stagione teatrale onde consentire al Comune la valutazione circa l'erogazione del contributo di cui all'art. 5.

Nel caso in cui dalla gestione risultasse un utile, salvo che tali utili non siano indirizzati ad attività pluriennali e reinvestite in produzioni proprie nell'attività teatrale, questo dovrà essere detratto dal contributo che il Comune si è impegnato a versare ai sensi dell'art. 5.

Nel caso, invece, venisse determinato un disavanzo esso sarà a totale carico della Concessionaria, fatto salvo che esso non sia imputabile all'inadempimento anche parziale da parte del Comune di quanto stabilito all'art. 5 e successivo art. 8 della presente convenzione.

Nel caso in cui dal controllo di gestione dovessero emergere gravi difficoltà di carattere economico (anche legate a mancati contributi da parte di sponsor) per il regolare proseguimento della gestione, è facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla presente



convenzione con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni.

Le parti si riservano comunque di proseguire nel rapporto di collaborazione individuando di comune accordo modalità diverse per la continuazione della stessa.

La Concessionaria si obbliga altresì a formalizzare nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti le domande di richiesta di contributi per la gestione del Teatro agli Enti Pubblici, nonché a tutti quegli organismi di natura pubblica che possono contribuire ad incrementare la dotazione economica gestionale.

La Concessionaria si obbliga allo scadere della presente convenzione a restituire il Teatro ed i locali annessi impegnandosi a conservarli secondo il buon uso, le normative ed i regolamenti in materia, nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'uso e vetustà come luogo pubblico.

A questo proposito il Comune ha predisposto in contraddittorio con un rappresentante della Concessionaria un inventario riportante la descrizione delle caratteristiche della struttura teatrale, degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi, e quanto altro presente nel teatro, depositato in atti. Tale inventario sottoscritto ed dalle parti è parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

#### ART. 8 PRECISAZIONI

Le parti concordano che il programma delle attività teatrali che la Concessionaria svolgerà nel periodo di concessione del Teatro è quello presentato all'Amministrazione Comunale e da essa approvato.

La Concessionaria, in armonia con quanto in precedenza stabilito solleva indenne l'Amministrazione Comunale di ogni e qualsiasi responsabilità ad essa riconducibile per colpa, inerente e conseguente l'attività svolta per quando riguarda la responsabilità verso terzi e verso fornitori in genere.

La Concessionaria dichiara che i rapporti e gli impegni con i fornitori sono dalla stessa assunti direttamente e che il Comune non è responsabile per nessuna ragione e titolo nei confronti di questi ultimi.

#### ART. 9 RINVII

Per quando non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti rinviando a quanto disciplinato dalle normative civilistiche ed amministrative nonché ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### ART. 10 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Bagno a Ripoli, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10/2014, l'Associazione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non



venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali – Codice di disciplina e di condotta". L'Associazione si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale 13 valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

#### ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini, formalità ed effetti fiscali connessi al presente atto.

#### ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### ART. 13 DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita per 6 (sei) mesi dal 1° Luglio 2016 e scadrà inderogabilmente il 31 Dicembre 2016.

#### ART. 14 SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso nei modi di legge ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 4/07/2001 e n. 472/E del 3 dicembre 2008 e art. 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo per un importo complessivo di Euro 80,00 (ottanta/00), e la successiva apposizione dello stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

La presente convenzione redatta mediante strumenti informatici come previsto dall'art. 32 comma 14 del nuovo codice contratti Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, su 16 (sedici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice.